Dicembre

Studio di Consulenza Legale Aziendale e Tributaria
BATTAGLIONI STEFANO

2008

Circolare 12/2008

Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di dicembre pag. 2
- Versamento del saldo Ici 2008 pag. 6
- Versamento dell'acconto Iva per l'anno 2008 pag. 8
- Inventario di magazzino di fine anno pag.11
- La disciplina degli omaggi dal 2008 pag.13
- La corretta gestione delle perdite su crediti pag.15

I formulari operativi

- *Fac-simile* di richiesta di applicazione delle ritenute in misura ridotta da inviare a cura degli intermediari pag.18
- *Fac-simili* opzione per la trasparenza fiscale *ex* art.116 pag.19

Occhio alle scadenze

- Principali scadenze dal 15 dicembre 2008 al 15 gennaio 2008 pag.22

Agevolazioni e contributi

pag.26

INAIL

Necessario il rapporto di lavoro subordinato per l'iscrizione dei soci amministratori

L'Inail ha sempre ritenuto soggetti all'obbligo assicurativo i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società addetti ad attività non manuale di sovrintendenza al lavoro di altri. Di recente la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha subito un'evoluzione che ha comportato il superamento della nozione del rapporto di "dipendenza funzionale" tra il socio e la compagine sociale, fino ad oggi sufficiente perché sussistesse l'obbligo assicurativo del socio. La Corte di Cassazione (sentenze n.5382 del 15 aprile 2002 e n.8225 del 23 maggio 2003) ha affermato che, mentre per il socio impegnato in attività di tipo manuale l'obbligo assicurativo sussiste a prescindere dal fatto che l'attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o meno, per i soci che sovrintendono al lavoro di altri l'obbligo assicurativo sussiste solo nell'ipotesi in cui lo svolgimento di tale attività avvenga in forma subordinata. Pertanto, a far data dal 7 novembre 2008, ferme restando le polizze assicurative aperte presso l'istituto in favore dei soci sulla base dei vecchi criteri di classificazione, l'Inail distingue l'obbligo di assicurazione nei diversi casi:

- il socio impegnato ad effettuare prestazioni di opera manuale deve essere iscritto a prescindere dal fatto che l'attività lavorativa sia svolta in forma subordinata o meno;
- il socio che, in modo permanente o avventizio e senza prestare attività manuale, sovrintende al lavoro di altri, deve essere iscritto solo se opera in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato;
- il socio amministratore che esercita manualmente un'attività rischiosa deve essere iscritto;
- il socio lavoratore che è addetto ad attività di sovrintendenza deve essere iscritto qualora sussista il requisito oggettivo dell'attività rischiosa ed esista il rapporto di lavoro subordinato;
- il socio amministratore unico che presta un'attività rischiosa deve essere iscritto qualora presti un'opera manuale ovvero sovrintenda al lavoro altrui in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato.

(Inail, Circolare n. 66, 07/11/2008)

IVA

Prestazioni di intermediazione rese da soggetto non residente

Una società, per effettuare le operazioni di esportazione, le cessioni comunitarie e le cessioni di beni mobili situati fuori dal territorio italiano si rivolge a propri agenti o segnalatori che le rendono le prestazioni di intermediazione. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il corretto trattamento fiscale delle prestazioni di intermediazione, assumendo che le stesse siano effettuate da soggetti non residenti non identificati ai fini Iva in Italia, che non abbiano nominato un rappresentante fiscale e che non operino per il tramite di una stabile organizzazione in Italia; le intermediazioni effettuate da un soggetto che agisce in nome e per conto di terzi (intermediario con rappresentanza) sono soggette all'Iva in Italia quando è effettuata in Italia l'operazione principale cui l'intermediazione si riferisce.
Il criterio sottostante tale trattamento fiscale ai fini Iva collega l'intermediazione al trattamento territoriale dell'operazione cui si riferisce ed è diverso rispetto a quello in vigore fino al 31 dicembre 2006 che aveva quale riferimento il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione in Italia del prestatore.

Nei casi di cessioni all'esportazione con beni in partenza dall'Italia, cessioni intracomunitarie con beni in partenza dall'Italia e cessioni all'esportazione con beni in partenza dal territorio di altro stato membro, le prestazioni di intermediazione sono territorialmente rilevanti in Italia in quanto il

committente è un soggetto passivo di imposta italiano, non rilevando la circostanza che l'intermediazione sia resa da un soggetto passivo comunitario o extracomunitario. Per quanto riguarda il regime di imponibilità cui assoggettare tali operazioni:

- le intermediazioni relative alle cessioni all'esportazione, sia con invio dei beni dall'Italia che con invio dei beni da altro Stato membro, sono da assoggettare al regime di non imponibilità all'Iva, ai sensi dell'art.9, co.1, n.7 del D.P.R. n.633/72;
- le intermediazioni relative alle cessioni intracomunitarie con beni in partenza dall'Italia sono da assoggettare ad imposta con aliquota del 20%.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.437, 12/11/2008)

Recupero e riciclaggio di materiale plastico di scarto

L'attività di trasformazione e commercializzazione di recupero e riciclaggio di materiale plastico di scarto (rottame), considerato rifiuto speciale, che non rientra tra i rifiuti speciali di cui all'art. 184, co. 3, lett. g) del D.Lgs. n.152/06 non gode dell'aliquota Iva agevolata del 10%. Pertanto, le operazioni di ripulitura, selezione, compattamento, macinazione, trasporto e compravendita, svolte anche avvalendosi di società terze, sono da assoggettare all'aliquota Iva ordinaria del 20%. Inoltre, all'operazione di cessione del materiale plastico di scarto e a quelle relative alle prestazioni di servizi effettuate sul medesimo, va applicato il regime di *reverse charge*, se vengono rispettate le condizioni di cui all'art. 74, co.7 del D.P.R. n.633/72. Relativamente alle spese di trasporto, il regime dell'inversione contabile si applica solo a quelle rese "direttamente dal cedente (…) ovvero per suo conto e a sue proprie spese", ai sensi dell'art.12 del D.P.R. n.633/72. Non rientrano, al contrario, nel menzionato regime, le spese di trasporto sostenute dalla società acquirente per suo conto e a proprie spese.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.454, 01/12/2008)

DETRAZIONE IRPEF DEL 36% PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Acquisto di immobile per il quale non si è fruito della detrazione negli anni precedenti

L'art. 9 della L. n.448/01 ha esteso la detrazione fiscale del 36% anche all'ipotesi di acquisto di immobili facenti parte di interi fabbricati ristrutturati da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, prevedendo in tal caso che la spesa per ristrutturazione si assuma forfetariamente pari al 25% del prezzo di acquisto risultante dall'atto di compravendita, con il limite massimo di 48.000 euro. In tali ipotesi sono necessari né la preventiva comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara né la comunicazione all'Asl competente né che le spese sostenute vengano pagate tramite bonifico bancario o postale. Nel caso oggetto di interpello l'impresa che aveva ristrutturato l'intero edificio ha venduto l'immobile ad un contribuente privato che non ha fruito della detrazione spettante relativa ai periodi di imposta 2004 e 2005. A sua volta l'interpellante (altro contribuente privato) ha poi acquistato il medesimo fabbricato chiedendo se potesse fruire dell'agevolazione per i periodi di imposta seguenti. L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che:

- il contribuente che vende l'immobile ristrutturato perde il beneficio per le restanti quote (beneficio si trasferisce all'acquirente);
- la mancata fruizione del beneficio per le prime rate non comporta la decadenza dell'agevolazione per le rate successive.

Pertanto, il diritto a subentrare nel beneficio fiscale del 36% spetta anche nell'ipotesi in cui la detrazione sia riconosciuta per l'acquisto di un immobile ristrutturato dall'impresa edile: l'interpellante (se in possesso della documentazione attestante la ristrutturazione dell'immobile) potrà usufruire della detrazione in relazione alle rate maturate a partire dal periodo di imposta in cui egli ha acquistato l'immobile. La circostanza che il venditore non ha usufruito dell'agevolazione non è ostativa alla fruizione della stessa da parte dell'acquirente.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.457, 01/12/2008)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI OTTOBRE 2008

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di ottobre pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 135,2. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +3,4%.

(Istat, Comunicato, 13/11/2008)

DETRAZIONE IRPEF DEL 55%

Beneficio fiscale anche se la pompa di calore non sostituisce l'impianto di riscaldamento

La sostituzione di alcune unità terminali del riscaldamento autonomo primario (ad esempio, il radiatore o *fan coil*) con una pompa di calore ad alta efficienza e il mantenimento della caldaia autonoma esistente (riscaldamento primario), mediante sostituzione della vecchia pompa di calore (riscaldamento integrativo) con una nuova pompa di calore ad alta efficienza, non può ricondursi all'ambito applicativo del comma 286 dell'art.1 della L. n.244/07, ai fini della detrazione del 55%, trattandosi di interventi parziali che non prevedono la sostituzione integrale dell'impianto di climatizzazione invernale. Tuttavia, l'agevolazione fiscale potrà pur sempre essere fruita, ricorrendone le condizioni, ai sensi del comma 344 dell'art.1 della L. n.296/06, il quale riconosce il diritto alla detrazione in funzione del risultato raggiunto e, dunque, prescindendo dalla tipologia di intervento praticato. Il chiarimento è stato dato dall'Agenzia delle Entrate ad una società che distribuisce sul mercato italiano impianti di climatizzazione per conto del gruppo di cui fa parte, facente capo a una società straniera.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.458, 01/12/2008)

TERRENI EDIFICABILI

Il PPR che pone sui terreni il vincolo di inedificabilità prevale sulla norma comunale

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR sono redditi diversi le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. In base a tale disposizione, un'area si considera utilizzabile per scopi edificatori ancor prima che l'iter di approvazione del piano regolatore si sia concluso con l'approvazione dello stesso da parte della regione.

La natura edificatoria dei terreni va, però, riscontrata sulla base della normativa regionale, posto che la stessa è immediatamente cogente per i comuni, anche se non è stata formalmente recepita nell'ambito degli strumenti urbanistici. Pertanto, qualora in base a tale normativa venga riconosciuto che le aree non sono edificabili e che, in particolare, non ricorre la fattispecie circa la possibilità di proseguire gli interventi di lottizzazione e/o di realizzazione delle opere edili già approvati dal Comune alla data di emanazione del nuovo Piano paesaggistico regionale, la relativa cessione non genera plusvalenza.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.460, 02/12/2008)

SCORPORO TERRENO DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI

Se sull'area esiste un edificio non "significativo" non si applica la procedura di scorporo

Ai fini dell'applicazione della disciplina di scorporo del valore del terreno dal costo complessivo dei fabbricati strumentali occorre preliminarmente verificare che si tratti di un edificio significativo così come identificato dall'art. 2645-bis, comma 6 del Codice Civile. Tale norma definisce esistente dal punto di vista urbanistico l'edificio nel quale è stato eseguito il rustico (comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità) ed è stata completata la copertura. Nella fattispecie affrontata una società ha acquistato un'area sulla quale esistevano delle opere (fondazione stradale, recinzione, tubazioni, piazzale e marciapiedi, segnaletica, aiuole) non idonee a configurare un edificio significativo. Sostanzialmente il cedente ha venduto un terreno su cui ha già iniziato l'edificazione, pervenendo ad un certo stadio di costruzione. In tal caso l'Agenzia delle Entrate chiarisce che non è applicabile la procedura di scorporo del valore del terreno da quello del fabbricato, in quanto il valore fiscalmente ammortizzabile sarà pari al costo effettivamente sostenuto per la realizzazione del fabbricato, senza tenere conto delle opere che non configurino un edificio "significativo".

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.434, 12/11/2008)

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: VERSAMENTO DEL SALDO ICI 2008

Si ricorda alla gentile clientela dello Studio che durante il mese di dicembre scade il termine per il versamento del saldo Ici relativo al periodo d'imposta 2008: la scadenza è il 16 dicembre 2008.
Il saldo viene determinato calcolando l'imposta dovuta per l'intero anno 2008, scomputato quanto già versato a titolo di acconto entro lo scorso 16 giugno: tale acconto era stato calcolato quale 50% dell'imposta determinata sulla base delle situazione reale del 2008, ma applicando aliquote e detrazioni deliberate dai Comuni con riferimento all'anno 2007. Il versamento in scadenza il prossimo 16 dicembre sarà invece calcolato sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per il 2008 (quindi si verificherà l'imposta effettivamente dovuta), riducendo il debito calcolato di quanto già versato in sede di acconto.
Non sono tenuti al versamento del saldo i clienti che hanno effettuato il versamento in unica soluzione a giugno (che quindi in quella sede hanno già versato l'intera imposta dovuta relativa al 2008). Possono invece versare l'imposta dovuta per il 2008 in unica soluzione entro il 16 dicembre i contribuenti non residenti.
Modalità di versamento
Il pagamento dell'Ici a favore di tutti i Comuni può essere effettuato attraverso il modello di versamento F24, eventualmente utilizzando in compensazione altri crediti erariali e contributivi, senza necessità di verificare che il Comune interessato abbia sottoscritto l'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate.
Il modello F24 non è comunque l'unico strumento di pagamento a disposizione dei contribuenti, in quanto è stato precisato che rimane comunque possibile effettuare il versamento attraverso il tradizionale bollettino di versamento Ici ovvero utilizzando altri metodi stabiliti dal regolamento comunale (ad esempio, il versamento diretto in Tesoreria).

Immobili
Sono soggetti al tributo:

- I terreni agricoli, sulla base del reddito dominicale rivalutato (ad eccezione di quelli ubicati nei comuni definiti "montani");
- I fabbricati, sulla base della rendita catastale rivalutata (con esclusione di quelli esenti);
- Le aree edificabili, sulla base del valore venale (si ricorda che, ai sensi del DL n.223/06, in caso di modifiche al piano regolatore, tali modifiche si devono considerare ai fini fiscali sin dalla data dell'adozione da parte del Comune; sono irrilevanti i piani attuativi).

Variazioni intervenute nel corso del 2008
Si ricorda infine che sulla quantificazione dell'imposta dovuta incidono le seguenti variazioni:

- Modificazioni relative all'*immobile*: nuovi accatastamenti, frazionamenti, demolizioni, ristrutturazioni, inagibilità, fusioni o comunque altre variazioni che riguardino i fabbricati; variazioni di coltura che riguardino i terreni agricoli; variazioni di classificazione nel Piano Regolatore Generale del Comune dell'area edificabile;

- Modificazioni relative alla *titolarità*: cessioni o acquisizioni di immobili, cessazioni o costituzioni di diritti di usufrutto, uso o abitazione, ottenimento in concessione o in diritto di superficie di un terreno, sottoscrizione di un contratto di leasing immobiliare.

Sarà pertanto necessario fornire tempestivamente allo Studio la documentazione contenente le informazioni circa le variazioni intervenute nel corso dell'anno. Tali informazioni, oltre che per la quantificazione del versamento, saranno altresì necessarie per consentire allo Studio di predisporre, quando dovute, le opportune dichiarazioni da inoltrare ai Comuni nei quali sono situati gli immobili interessati.

Esenzione per l'abitazione principale

A decorrere dal periodo d'imposta 2008 sono esenti da Ici l'abitazione principale e le relative pertinenze (queste ultime nel limite di numero e tipologia previsto dal regolamento comunale), così come gli immobili assimilati (in particolare i fabbricati concessi in uso gratuito ai familiari, se il regolamento comunale prevede tale possibilità). Pertanto, i contribuenti che possiedono solo tali immobili non sono tenuti ad effettuate alcun versamento (come peraltro non erano tenuti al versamento in acconto).

L'esenzione non si applica:

- Alle abitazioni di pregio di categoria catastale A/1 – A/8 e A/9
- Alle abitazioni tenute a disposizione in Italia dai cittadini italiani residenti all'estero.

Fabbricati rurali

Nel corso del 2008 la Cassazione è intervenuta più volte (in particolare con le sentenze 15321/08 e 23596/08) per affermare che i fabbricati rurali devono comunque essere assoggettati ad Ici, diversamente dalla prassi consolidata in materia, prassi che al contrario da sempre li ritiene esenti.

Lo Studio ha stabilito di non modificare sul punto il comportamento passato e, in attesa di una presa di posizione ufficiale da parte del Legislatore (allo stato attuale il governo parrebbe indirizzato a confermare l'esenzione), continuerà a non calcolare l'imposta per i fabbricati provvisti dei requisiti di ruralità (salvo richiesta specifica).

Quando saranno forniti gli opportuni chiarimenti lo Studio provvederà a contattare la clientela per le eventuali regolarizzazioni che si dovessero rendere necessarie.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2008

I soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2008 entro il prossimo **lunedì 29 dicembre 2008** (in quanto il 27 cade di sabato).
L'acconto - che **non è dovuto** nel caso in cui risulti inferiore a € 103,29 - va versato utilizzando il Modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

- **6013** per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva **mensilmente**;
- **6035** per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva **trimestralmente**.

L'importo versato a titolo di acconto verrà scomputato dal debito dell'ultima liquidazione dell'anno secondo le modalità e i termini indicati nella tabella che segue.

TIPO CONTRIBUENTI	MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO
Mensili	→ liquidazione mese di dicembre 2008 → da versare entro il prossimo 16 gennaio 2009
Trimestrali "speciali" (senza maggiorazione)	→ liquidazione ultimo trimestre 2008 o (ottobre – novembre - dicembre) → da versare entro il prossimo 16 febbraio 2009
Trimestrali per "opzione" (con maggiorazione 1%)	→ liquidazione dell'ultimo trimestre 2008 o (ottobre – novembre - dicembre) → da versare entro il prossimo 16 marzo 2009

La correzione degli omessi o ritardati versamenti dell'acconto
Per chi non procede nel termine ordinario (cioè il 29.12.2008) al versamento dell'acconto Iva oppure lo esegue in misura insufficiente è possibile rimediare ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso: esso comporta la riduzione delle sanzioni ordinariamente applicabili (pari al 30%) unitamente al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale (attualmente il **3%**) per i giorni di ritardo.
In particolare la misura della sanzione – a seguito delle recenti modifiche intervenute con il decreto c.d. "anti crisi" n.185/2008 entrato in vigore il 29.11.2008 - è pari:

- al **2,5%** (1/12 del 30%) se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (28 gennaio 2009)
- al **3%** (1/10 del 30%) se il pagamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa (dal 29 gennaio 2009 al 31 luglio 2009).

Per il pagamento della sanzione va utilizzato nel modello F24 il **codice tributo 8904** relativo alle violazioni Iva mentre per le somme dovute a titolo di interessi va utilizzato nel modello F24 il **codice tributo 1991** denominato "Interessi sul ravvedimento - Iva".

N.B. La separata indicazione degli interessi nel modello F24 è stata introdotta dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.109/E del 22 maggio 2007. In precedenza gli interessi venivano "accorpati" al versamento del tributo utilizzando il medesimo codice.

Casi di esonero

Sono esonerati dal versamento dell'acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella:

I CASI DI ESONERO DAL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA
- soggetti che devono versare meno di 103,29 Euro; - soggetti che hanno iniziato l'attività in corso d'anno; - soggetti cessati prima del 30 novembre (mensili) o del 30 settembre (trimestrali); - soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente; - soggetti ai quali, applicando il metodo "analitico", dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre risulta un'eccedenza a credito; - **contribuenti minimi previsti dall'art.1 cc. 96-117 Legge 244/2007 (Finanziaria 2008);** - soggetti che applicano il regime fiscale agevolato di cui all'art. 13 della Legge 388/2000 (c.d. neo-attività); l'esonero scatta anche nel primo anno in cui non si applica il regime per rinuncia, decorrenza del triennio o superamento dei limiti di ricavi o compensi; - soggetti produttori agricoli in regime semplificato ovvero agricoltori che fuoriescono da detto regime ed applicano per la prima volta il regime ordinario; - soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale; - associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro-loco in regime forfetario; - soggetti raccoglitori e rivenditori di rottami,cascami, carta da macero, vetri e simili, esoneri dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo; - imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda prima del 30 novembre (mensili) o del 30 settembre (trimestrali), a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva; - soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, - soggetti che nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente presentano un debito non superiore a 116,72 Euro (il cui 88% è inferiore a 103,29 euro); - soggetti che nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno in corso presumono di calcolare un debito non superiore a 116,72 Euro (il cui 88% è inferiore a 103,29 euro);

Metodi di determinazione dell'acconto

Per la determinazione dell'acconto, come di consueto, si può utilizzare, alternativamente, uno dei seguenti tre metodi: storico, analitico, o previsionale.

Con l'ausilio della tabella che segue si evidenziano i caratteri di ciascun metodo.

METODO STORICO	Con questo criterio, l'acconto è **pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente:** - al mese di dicembre 2007 per i contribuenti mensili; - al saldo dell'anno 2007 per i contribuenti trimestrali; - al 4° trimestre dell'anno precedente (ott.-nov.-dic. 2007), per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici). In tutti i casi il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta **al lordo dell'acconto** eventualmente versato nel mese di dicembre 2007. **Variazioni di regime** Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2008, rispetto a quella adottata nel 2007, **passando da mensile a trimestrale o viceversa**, nel calcolo dell'acconto con il **metodo storico** occorre considerare quanto segue: - **contribuente mensile nel 2007 che è passato trimestrale nel 2008:** l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l'acconto) per gli ultimi tre mesi del 2007, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2007;

	- **contribuente trimestrale nel 2007 che è passato mensile nel 2008**: l'acconto dell'88% è pari ad un terzo dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2007; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l'acconto per il 2008 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale.
METODO ANALITICO	Con questo criterio, l'acconto risulta **pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria**, effettuata considerando: - le operazioni attive effettuate fino **al 20 dicembre 2008**, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita; - le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre. Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico. L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello "previsionale", descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta.
METODO PREVISIONALE	Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura **pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali**. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l'Iva, inferiore al dovuto.
CONTABILITA' PRESSO TERZI	I contribuenti mensili che affidano la tenuta della contabilità a terzi possono determinare l'acconto in misura pari a due terzi e cioè al **66% dell'Iva** dovuta in base alla liquidazione del mese di dicembre 2008 (periodo che va **dal 1° al 20 dicembre**) che prende in considerazione le annotazioni eseguite nel mese di novembre 2008. Tale facoltà deve essere espressa dal contribuente, mediante opzione nella dichiarazione annuale Iva 2009 relativa all'anno 2008.

In alcuni casi il versamento dell'acconto potrebbe presentare alcune difficoltà, con riferimento alla puntuale determinazione della base di calcolo. Per esempio:

- **nel caso di contabilità separate**: in questo caso il versamento dell'acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo;
- **nel caso di liquidazione dell'Iva di gruppo** (società controllanti e controllate): ai fini dell'acconto si deve tenere in considerazione che in assenza di modificazioni, l'acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo, mentre nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono "uscite" dal gruppo devono determinare l'acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società;
- **nel caso di operazioni di fusione**: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l'incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, per la maggior parte delle imprese (il cui periodo di imposta coincide con l'anno solare) è necessario procedere con la valutazione delle giacenze di magazzino relativamente a merci, semilavorati, materie prime, materie sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori e servizi in corso su ordinazione e prodotti finiti esistenti al **31 dicembre 2008.** Tale valutazione di fine anno è finalizzata alla verifica della corrispondenza tra le giacenze effettive e le risultanze contabili e viene effettuata in base alle risultanze della contabilità di magazzino ovvero in base alla verifica fisica (inventario di fatto), da effettuarsi alla data di riferimento del bilancio.
Si invitano, pertanto, tutti i Gentili Clienti che svolgono attività d'impresa a redigere l'inventario analitico di magazzino, nel quale dovranno essere indicate su apposita distinta analitica le giacenze.
Si ricorda che la valutazione deve essere riferita ai suddetti beni:

- presenti presso l'impresa;
- presenti presso i suoi magazzini e depositi, nonché presso le eventuali unità locali;
- presenti presso terzi (per esempio in conto deposito o in conto lavorazione).

Devono invece essere esclusi i beni esistenti presso la società ma giuridicamente di proprietà di terzi, per esempio ricevuti in deposito, lavorazione o visione, che troveranno opportuna indicazione tra i conti d'ordine. Anche per i beni propri presso terzi, al fine della corretta indicazione in bilancio, è opportuna la rilevazione tra i conti d'ordine.
La norma civilistica prevede che qualora vi sia un differimento apprezzabile tra la valorizzazione del magazzino effettuata con uno dei metodi consentiti, nello specifico il costo medio ponderato annuale, il Fifo, il Lifo (continuo o a scatti annuali o mensili), e i costi correnti, la differenza dovrà essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa (laddove redatta). In tale situazione sarà necessario redigere un prospetto indicante entrambi i valori.
Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al **31/12/2008**, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate. Tale metodo di valutazione viene, generalmente, utilizzato dalle imprese della grande distribuzione che commercializzano un elevato numero di prodotti.
In ordine alla valutazione delle giacenze si tenga presente che:

a) nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori; il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto e può comprendere anche altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto; i costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
b) Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo.

Si invitano quindi i Gentili Clienti a predisporre l'inventario **con la massima cura e precisione**, tenendo conto che, sotto il profilo fiscale, il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA DISCIPLINA DEGLI OMAGGI DAL 2008

Come è consuetudine, in occasione dell'avvicinarsi delle festività di fine anno aggiorniamo la Gentile Clientela in ordine al trattamento fiscale degli omaggi che, molto spesso in questo periodo, vengono erogati a clienti e fornitori o ai propri dipendenti.
In particolare quest'anno occorre prestare attenzione alla disciplina relativa ai beni gratuitamente devolvibili (comunemente definiti "omaggi"), ossia beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa e che l'azienda acquista affinché siano donati.

Dirette
La Finanziaria 2008 ha riscritto la disciplina relativa alle spese di rappresentanza, le quali se congrue ed inerenti saranno interamente deducibili; le regole per definire "congruità ed inerenza" sono rinviate ad un decreto che ad oggi è in corso di emanazione (e sarà oggetto di prossima comunicazione).
Per gli omaggi invece non occorre attendere i chiarimenti del decreto in quanto le regole sono già presenti: il **costo** dei beni gratuitamente devolvibili è interamente deducibile se **inferiore ad € 50** (in luogo del precedente limite di € 25,82).

Iva
Nulla è invece cambiato in tema di **Iva**: l'imposta pagata per l'acquisto degli omaggi è detraibile se l'imponibile unitario è **inferiore ad € 25,85**.

Attenzione all'Iva indetraibile
Occorre prestare particolare attenzione a tale diverso limite, in quanto l'Iva indetraibile deve essere sommata al costo del bene e potrebbe far superare il limite di € 50. Se tale limite viene superato risulta pregiudicata la deducibilità del costo sostenuto per l'acquisto del bene.
ESEMPIO: Si pensi ad un bene di costo € 42 + Iva 20% (€ 8,4): poiché l'imponibile è superiore ad € 25,82 l'imposta è indetraibile e quindi deve essere sommata al costo. A questo punto il costo complessivo del bene (€ 50,40) risulta superiore al limite di € 50 e quindi non potrà essere considerato un omaggio interamente deducibile.
Per verificare il limite di costo deducibile occorre pertanto tenere in considerazione l'effetto dell'Iva indetraibile. Affinché sia garantita la deducibilità integrale del costo occorre pertanto che l'imponibile non superi i seguenti limiti:

aliquota Iva propria del bene	Imponibile massimo
20%	€ 41,66
10%	€ 45,45
4%	€ 48,07

Ovviamente, come in precedenza affermato, per poter recuperare l'Iva è necessario che l'imponibile del bene sia inferiore o uguale ad € 25,82.

Cesto natalizio
Relativamente agli omaggi occorre ricordare che la deducibilità dell'Iva resta consentita anche nel caso di acquisto di alimenti e bevande, purché di costo unitario inferiore a Euro 25,82.
Qualora l'omaggio sia costituito da un insieme di beni costituenti un'unica confezione regalo (si pensi al caso diffuso di cesto natalizio), per la verifica della deducibilità del costo e per la detraibilità dell'Iva si deve considerare il costo unitario nel suo complesso, anziché quello dei singoli componenti.

Professionisti
La disciplina riguardante i professionisti non ha subito modifiche:

- l'Iva è detraibile se l'imponibile è inferiore o uguale ad € 25,82 (come per le imprese);
- per quanto riguarda le imposte dirette non esiste una previsione specifica che riguardi i beni gratuitamente devolvibili. Il costo sostenuto per l'acquisto dei beni da omaggiare è pertanto considerato spesa di rappresentanza, quindi deducibile nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA CORRETTA GESTIONE DELLE PERDITE SU CREDITI

La grave situazione di crisi economica che interessa l'economia globale e quindi molto direttamente anche le imprese, pone come argomento di grande attualità, la questione della solvibilità dei crediti. E' facile prevedere, infatti, che nei prossimi mesi si moltiplicheranno le insolvenze.
La rilevazione delle cosiddette "perdite su crediti" evidenzia alcune questioni di carattere fiscale non di facile soluzione, in merito alla possibilità di dedurre il relativo costo e almeno recuperare le imposte sul suddetto onere.
In questo breve contributo abbiamo l'obiettivo di schematizzare gli aspetti essenziali da tenere presente segnalando, peraltro, che per un esame più approfondito delle singole situazioni, lo Studio resta a completa disposizione previo appuntamento telefonico.

Breve premessa di tipo generale
La norma fiscale richiede, per evidenti motivi di cautela dell'erario, la ricorrenza di elementi certi (nell'esistenza) e precisi (nell'ammontare) della perdita su crediti per poter dedurre il relativo costo. Le perdite su crediti sono deducibili solo quando sono definitive, escludendo, pertanto, ogni rilevanza all'elemento valutativo e presuntivo.

La remissione del debito
Deve ritenersi non ammesso, al fine di dedurre il relativo costo, il comportamento omissivo (remissivo o liberale) del creditore che, non attivandosi in nessun modo per il recupero della somma spettante, preferisca sostituire al mancato incasso, il risparmio fiscale che ottiene dall'imputazione a conto economico del costo.
In pratica la remissione del debito va giustificata da valide ragioni economiche dell'impresa. Stralciare un credito senza alcun preventivo tentativo di recupero, infatti, potrebbe avvalorare il sospetto di un accomodamento "*extra*" tra creditore e debitore, dopo avere tenuto in considerazione il beneficio fiscale conseguente alla deducibilità del costo. Sul punto è opportuno citare il contenuto della circolare n.1/98 del Comando Generale della Guardia di Finanza, che detta le istruzioni per le verifiche: *"Nel caso in cui la perdita venga contabilizzata per inesigibilità, i verificatori dovranno esaminare, nel merito, la sussistenza delle condizioni previste, cioè se la perdita risulta da elementi certi e precisi (acquisendo ad esempio la copia della documentazione da cui risulta l'avvio concreto di procedure esecutive). Si tratta quindi di una valutazione di fatto, che deve riscontrare l'esistenza attuale di una causa di inesigibilità".*
Nel caso di "stralcio" di crediti inesigibili è quindi necessario tenere una condotta estremamente prudente che non può prescindere dal valutare le seguenti circostanze:

- conservazione della documentazione comprovante la spedizione di solleciti ed intimazioni di pagamento tramite raccomandata ed il carteggio con il legale cui si è dato mandato per il recupero del credito;

- conservazione della documentazione comprovante l'esito negativo delle procedure di recupero, come, ad esempio, le raccomandate tornate al mittente per l'irreperibilità del destinatario, la circostanza che il debitore sia pluriprotestato, l'esito negativo di eventuali procedure esecutive in caso di debitore nullatenente, il consiglio (documentato) dell'avvocato che scoraggia ad intraprendere eventuali azioni, in rapporto al costo delle stesse rispetto agli incerti esiti.

In alcuni specifici casi l'Amministrazione finanziaria ammette, comunque, la possibilità di rilevare la perdita su crediti di modesto importo senza particolari formalismi. Sul punto ricordiamo come la risoluzione n.9/124 del 06.08.1976, abbia chiarito che *" per i crediti commerciali di modesto importo, e che siano tali anche in relazione all'entità del portafoglio, …. per la deduzione…delle perdite… nel periodo in cui si verificano…possa prescindersi dalla ricerca di rigorose prove formali, nella considerazione che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri".* La valutazione dovrà essere effettuata ovviamente caso per caso, avendo riguardo non solo all'ammontare del credito, ma anche alla specifica situazione del creditore.

I crediti nelle procedure concorsuali

Quando il debitore è assoggettato a una delle procedure concorsuali previste dalla Legge (fallimento o similari) si realizza una presunzione di sussistenza delle condizioni di certezza e precisione della perdita del credito.

Di qui la conseguente apertura alla deducibilità del costo.

Al fine dell'individuazione del momento in cui si considera perso il credito la norma prevede che *"il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi".*

Quindi il creditore, all'atto dell'apertura del procedimento, può legittimamente dedurre fiscalmente l'intera perdita su crediti (previo, ovviamente, l'utilizzo del fondo eventualmente accantonato), senza dover attendere la chiusura della procedura.

La cessione del credito

Il credito può anche essere e questo accade piuttosto spesso nella pratica quotidiana. La cessione può avvenire con la formula del "pro soluto" o del "pro solvendo":

- *pro soluto* - il cedente garantisce al cessionario la sola esistenza del credito. Il cedente, quindi, non assume la garanzia della solvenza del debitore ceduto e il cessionario assume il rischio connesso con l'insolvenza del debitore ceduto.
- *pro solvendo* – il cedente garantisce oltre all'esistenza del credito anche la solvibilità del debitore.

Il problema, riguardo al trattamento fiscale delle perdite su crediti conseguenti alla cessione, è se nella soluzione del "pro soluto", visto che si configurano la certezza e la precisione della perdita alla luce della definitività della cessione, si possano sempre dedurre i relativi costi.

Questa soluzione, che è logica, è stata messa in forte discussione in questi ultimi anni da una consolidata corrente di pensiero della giurisprudenza e del fisco, che ritiene, invece, che le condizioni di certezza e precisione della perdita del credito debbano necessariamente configurarsi a monte, prima della cessione, e quindi si debbano riferire alla condizione del credito ceduto e non agli effetti del negozio giuridico di cessione.

La situazione, evidentemente, è oggi di particolare attualità se è vero che lo scorso 5 novembre 2008 è stata presentata un'interrogazione parlamentare (n.5-00570 dai deputati Occhiuto e Galletti) proprio al fine di chiarire il problema. La risposta è stata, ancora una volta, nel senso di condizionare la deducibilità della stessa alla circostanza che il contribuente possa dimostrare la sussistenza, a monte, degli elementi di certezza e precisione delle perdita su crediti.

Questa posizione può certamente essere contestata sulla base di complesse riflessioni tecniche che per brevità qui non riportiamo.
Se dovesse però esserci l'intenzione di provvedere, entro la fine dell'anno, ad effettuare operazioni sui crediti vi invitiamo a contattare lo Studio per gli opportuni approfondimenti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLE RITENUTE IN MISURA RIDOTTA DA INVIARE A CURA DEGLI INTERMEDIARI

Coloro che percepiscono provvigioni, in presenza di determinate condizioni, come specificato di seguito, possono richiedere ai propri committenti di subire il prelievo fiscale delle trattenute fiscali di acconto **calcolate in misura ridotta**.
Ordinariamente la base imponibile su cui si calcolano le ritenute è pari al **50%** (in pratica, attualmente, si paga l'11,5%, pari al 50% del 23%), ma qualora ci si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, quali sub-agenti, mediatori, collaboratori dell'impresa familiare, associati in partecipazione, la stessa base imponibile si riduce al **20%** se si invia **entro il 31 dicembre** di ogni anno ai committenti, tramite raccomandata A.R., un'apposita dichiarazione.
Si fa presente che, secondo quanto disposto dal D.M. del 16/04/83, oltre all'ordinario termine del **31 dicembre** dell'anno precedente nel caso di **rapporti continuativi**, la comunicazione va inviata entro **15 giorni** dalla stipula di **nuovi** contratti di commissione, agenzia, ecc., ovvero, per le operazioni **occasionali**, entro la **data di conclusione** dell'attività che dà origine alla provvigione.

DICHIARAZIONE DEGLI INTERMEDIARI PER L'APPLICAZIONE DELLA RITENUTA RIDOTTA SULLE PROVVIGIONI	
Ditta committente: Domicilio/Residenza _____ Partita Iva _____ Codice Fiscale _____	**Agente / Intermediario:** Domicilio/Residenza _____ Partita Iva _____ C.F. _____ Reg. Imprese di _____ Nr. _____ Albo Agenti di _____ Nr. _____

Il sottoscritto intermediario con la presente dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per poter beneficiare della ritenuta d'acconto nella misura ridotta sulle provvigioni spettanti, a far data dal prossimo **1° gennaio 2009**, stante la presenza di collaborazioni, in via continuativa e per la prevalente parte dell'anno, dell'opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell'attività di intermediazione di commercio.

Il sottoscritto chiede a codesta Spettabile Ditta, pertanto, che a partire dalla predetta data la ritenuta venga commisurata su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a nostro favore, con l'intesa che verranno tempestivamente comunicate le eventuali variazioni in corso d'anno che facciano decadere tale beneficio.

Luogo e data		Firma	

FAC-SIMILI OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE *EX* ART.116

Entro il **31 dicembre 2008** deve essere esercitata l'opzione per la trasparenza con riferimento al **triennio 2008 – 2010**: tale regime permette di tassare il reddito prodotto dalle Srl con le modalità delle società di persone (viene tassato il capo ai soci in relazione alle rispettive quote di partecipazione).
I principali **vantaggi** derivanti dall'opzione sono i seguenti:

- Se i soci hanno un'aliquota marginale (quella applicabile ai maggiori redditi) inferiore a quella Ires (oggi il 27,5%) si ottiene una riduzione della tassazione complessiva;
- Si evita di tassare una seconda volta il dividendo in sede di distribuzione (si ricorda infatti che il dividendo distribuito partecipa, seppure parzialmente, al reddito complessivo del socio se la partecipazione è qualificata oppure è tassato con una sostitutiva del 12,5% se la partecipazione è non qualificata);
- Si migliorano gli indici reddituali e quindi le analisi ai fini di Basilea 2 (non sono accantonate in bilancio le imposte, quindi l'utile risulta formalmente più elevato).

L'opzione per il regime presenta anche degli **svantaggi** (o, per meglio dire, degli aspetti a cui occorre prestare particolare attenzione prima di esercitare l'opzione):

- Poiché sono i singoli soci a versare le imposte in luogo della società anche senza aver ricevuto alcun dividendo, occorre pianificare con attenzione le risorse finanziarie necessarie per tali pagamenti;
- Sotto il profilo tributario i soci diventano illimitatamente responsabili in solido tra di loro e con la società (al contrario, senza opzione per il regime di trasparenza, solo la società è responsabile per le imposte da questa dovute). Il regime deve quindi essere sconsigliato se esistono rischi fiscali in capo alla società ovvero se non esiste perfetta sintonia tra i soci.

Requisiti
Si elencano di seguito i requisiti necessari per esercitare l'opzione di cui alla lettera 116 del TUIR, ossia per aderire al regime riservato alle SRL e alle società cooperative:

- volume di ricavi non superiore alle soglie previste per l'applicazione degli studi di settore;
- compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in un numero non superiore a 10 (Srl) o 20 (cooperative);

Dal 2006 non costituisce pregiudizio l'acquisto ovvero il possesso di partecipazioni esenti ai sensi dell'articolo 87 del Tuir.

Per aderire al regime è necessario porre in essere i seguenti adempimenti:

1. raccogliere il **consenso di tutti i soci**, mediante comunicazione da inviarsi alla società (a tal fine è possibile utilizzare il *fac simile* allegato);
2. inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate una comunicazione da parte della società trasparente (adempimento di cui si occuperà lo Studio una volta raccolte le adesioni di tutti i soci);

Fac-simile del modello per la sollecitazione del consenso (non necessario)

…….. SRL
sede legale: …….. – …….. (…..)
codice fiscale, Partita Iva, Registro imprese di …….. n.: ……
capitale sociale euro ……

Spett.le Socio Sig.
……
……
……

Raccomandata A/R

OGGETTO: opzione per il regime fiscale di trasparenza di cui all'art.116 del Tuir.

Preg.mo Socio,
come già comunicato nell'assemblea tenutasi il giorno _____ presso la sede sociale, entro il 31.12.2008 scade il termine per esercitare l'opzione per il regime fiscale di trasparenza di cui all'art.116 del Tuir.
Poiché è stato verificato che esistono i presupposti richiesti dalla norma e sono state già fornite ai soci le informazioni necessarie per verificare le eventuali implicazioni fiscali derivanti dal regime in oggetto, invitiamo a voler esprimere l'opzione mediante spedizione di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della società in tempo utile perché possano essere espletati gli adempimenti connessi.
Credendo di far cosa gradita, alla presente alleghiamo un fac-simile di comunicazione che potrà essere utilizzato (con relativa busta già compilata), apponendo la firma in originale ed allegando, pur in assenza di esplicito obbligo di legge, una copia del documento di identità.
Chiediamo di far pervenire la risposta, positiva o negativa, alla società entro la data del _____

In attesa di un vostro gentile riscontro, porgiamo distinti saluti.

Allegati:
- fac-simile per la manifestazione dell'opzione;
- busta precompilata per la spedizione.

Luogo e data

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Fac-simile per la risposta del socio (indispensabile e da conservare)

……
……
……
……

……..
……
……

Raccomandata A/R

OGGETTO: opzione per il regime della trasparenza fiscale *ex* art.116 del Tuir.

Il sottoscritto ……., nato a …… il ……. residente in ……., Via …….. n……. , codice fiscale ……, in qualità di socio della società ……. con sede in ……., Via ……., con la presente comunica:

- ❍ di voler optare
- ❍ di non voler optare *(la norma richiede solo l'esplicitazione dell'opzione, ma si crede utile evidenziare anche il diniego)*

per l'applicazione del regime di trasparenza fiscale previsto dall'art.116 del DPR 917/86 così come integrato dal decreto ministeriale 23 aprile 2004, per il triennio 2008-2010.
Allegati:

- copia del documento di identità in corso di validità.

Luogo e data ……..

Firma ……

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 DICEMBRE AL 15 GENNAIO 2009

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 dicembre 2008 al 15 gennaio 2009, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Lunedì 15 dicembre

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Martedì 16 dicembre

- **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 dicembre** il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

- **Versamento del saldo Ici 2008**

Scade il giorno **16 dicembre** il termine ultimo per effettuare il versamento del saldo Ici 2008 da parte dei soggetti proprietari di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi.

- **Versamento dell'imposta sostitutiva per l'estromissione dei beni immobili strumentali**

Scade il **16 dicembre 2008** il termine per il versamento della **seconda rata**, pari al 30% dell'importo dovuto, dell'imposta sostitutiva per l'estromissione agevolata degli immobili strumentali da parte degli imprenditori individuali che intendono avvalersi di tale possibilità (codice tributo 1127). Sono dovuti gli interessi nella misura annua del 3%.

- **Versamenti Iva**

Scade lunedì **16 dicembre**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di novembre 2008 (codice tributo 6011).

- **Versamento delle ritenute e dei contributi INPS**

Scade sempre il **16 dicembre 2008** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di novembre, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.
Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di novembre relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

- **Versamento ritenute da parte dei condomini**

Il **16 dicembre** scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n. 19 del 5 febbraio 2007) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

- **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre martedì **16 dicembre** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente con aliquota pari al 23%.
Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

Mercoledì 17 dicembre

- **Regolarizzazione omessi versamenti**

Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti del 17 novembre con sanzione ridotta al 3,75% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità.

Lunedì 22 dicembre

- **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di novembre**

Il **22 dicembre 2008** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. La scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

- **Presentazione dichiarazione periodica CONAI**

Scade il **22 dicembre** anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese novembre da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento.

Lunedì 29 dicembre

- **Versamento dell'acconto Iva 2008**

Scade il **29 dicembre** il termine ultimo per effettuare il versamento dell'acconto Iva 2008 da parte dei contribuenti mensili e trimestrali (codice tributo 6013 per i soggetti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile e 6035 per i trimestrali).

- **Regolarizzazione omessa presentazione modello Unico 2008 e 770 ordinario**

Sempre il **29 dicembre** è l'ultimo giorno utile per presentare i modelli 770/2008 ordinario; Unico SC; SP e PF 2008 e dichiarazione Iva 2008 separata entro 90 giorni dalla scadenza affinché i medesimi non vengano considerati omessi.

Martedì 30 dicembre

- **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.12.2008. L'adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito delle modifiche introdotte, a far corso dal 4 luglio 2006, dal D.L. 223/2006. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

Mercoledì 31 dicembre

- **Presentazione del modello EMens**

Entro il **31 dicembre** si deve effettuare la trasmissione telematica del modello EMens contenente i dati retributivi riferiti ai compensi pagati nel mese precedente da parte di committenti di collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) di lavori autonomo occasionale e degli associati per i rapporti di associazione in partecipazione.

- **Esercizio e rinnovo dell'opzione per avvalersi del regime di trasparenza fiscale**

Entro il **31 dicembre** le società di capitali in possesso dei requisiti, che intendono optare per il regime di tassazione per trasparenza ai sensi degli artt.115 e 116 del Tuir, devono presentare la comunicazione di opzione. Entro il medesimo termine i soggetti che, avendo optato nel 2005 per il regime in questione, intendono rinnovare l'opzione per un ulteriore triennio devono trasmettere telematicamente la medesima barrando, nella sezione "tipo di dichiarazione", l'apposita casella "Rinnovo".

- **Regolarizzazione omesso o insufficiente versamento seconda rata acconto 2008**

Il **31 dicembre 2008** è l'ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti riferiti alla seconda rata di acconto delle imposte dovute per l'anno 2008 da parte dei soggetti che hanno presentato Unico 2008 con sanzione ridotta al 2,50% (come modificata dal D.L. 185/2008) per coloro che volessero avvalersi di tale possibilità.

- **Sottoscrizione inventario**

Scade il **31 dicembre 2008** il termine per la sottoscrizione dell'inventario relativo al periodo d'imposta 2007 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Giovedì 15 gennaio

- **Regolarizzazione omessi versamenti**

Il **15 gennaio** è l'ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti riferiti alla data del 16 dicembre 2008 con sanzione ridotta al 2,50% (come modificata dal D.L. 185/2008) per coloro che volessero avvalersi di tale possibilità.

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI

Con propria circolare n.17.177 del 31 ottobre scorso, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato avvio agli interventi di sostegno per i consorzi per il commercio estero costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane, cosiddetti *consorzi export*, ai sensi della Legge 21 febbraio 1989, n. 83.
Si tratta di interventi volti ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale ed in particolare la realizzazione di progetti volti a favorire sia l'internazionalizzazione che le attività che possano incrementare i flussi turistici verso l'Italia.

BENEFICIARI

Destinatari della presente agevolazione sono i *consorzi export a carattere multiregionale,* che possiedano una serie di requisiti che di seguito si riassumono.

Aziende aderenti
Per poter essere qualificato come multiregionale, il consorzio, ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma fino ad almeno il 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso:

- deve comprendere, per almeno un 25%, imprese aventi la sede legale in una o più regioni diverse da quella delle restanti imprese associate;
- oppure, avendo più di sessanta imprese associate, deve includere almeno 15 imprese aventi sede legale in una o più regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese.

Le consorziate devono avere la natura di PMI (così come definite dal DM 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005) e devono svolgere attività artigiana, industriale, commerciale, di trasporto o di servizi, ovvero attività ad esse ausiliarie.
E' posto un ulteriore vincolo in termini di numero di aziende partecipanti. Per poter risultare ammissibile, occorre infatti che il *consorzio export* sia costituito:

- da un numero di imprese non inferiore a 8;
- da un numero di imprese non inferiore a 5, qualora le imprese abbiano sede nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna oppure sia costituito da imprese artigiane.

Non può invece fruire dei contributi in questione il consorzio che associ imprese che risultino contemporaneamente associate a più di due consorzi, di cui uno promozionale e uno di vendita, che usufruiscano dei contributi finanziari annuali di cui alla Legge n. 83/1989.

Requisiti del consorzio
Oltre ai requisiti sopra visti, per poter presentare domanda, occorre che il *consorzio export*:

- abbia come scopo sociale esclusivo la prestazione di servizi connessi all'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e la relativa attività promozionale;
- abbia nel proprio statuto lo specifico divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate o socie anche in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile;

- il suo fondo consortile risulti interamente sottoscritto e formato da singole quote di partecipazione non inferiori ad € 1.291,14 e non superiori al 20% del fondo stesso, dal momento della presentazione del programma promozionale sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento del programma stesso

Investimenti ammissibili

Possono essere oggetto di agevolazione solo i costi delle azioni promozionali (essendo invece esclusi i costi diretti al sostegno delle vendite) che hanno esecuzione nel 2009. Qualora il progetto sia stato studiato con durata pluriennale, esso dovrà essere articolato in sotto-progetti annuali, per consentire il finanziamento della quota parte di spese 2009.
Per poter essere agevolabile, l'attività promozionale oggetto di contributo:

- deve essere programmata in modo da apportare benefici generalizzati per i soci, non essendo ammesse le iniziative che registrano la partecipazione di una percentuale non significativa delle imprese consorziate;
- deve articolarsi in singoli progetti ciascuno dei quali deve essere descritto sulla base degli elementi riportati nel Modello C, reperibile anche sul sito http://www.mincomes.it;
- deve essere imperniato su preventivi di spesa già acquisti (che devono essere allegati, con l'unica finalità di definire l'importo di spesa, non anche il fornitore);
- deve prevedere gli obiettivi che si intendono raggiungere e gli indicatori da utilizzare per valutare i risultati conseguiti, nonché i metodi previsti per la loro rilevazione, che deve garantirne l'obiettività.

Come sopra visto, un progetto sarà considerato ammissibile se ha come obiettivo, azioni promozionali. Rientrano in questa categoria, per esempio, le seguenti attività, per ciascuna delle quali la Circolare chiarisce eventuali limiti o parametri, che qui di seguito si riportano in parte:

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	LIMITI E VINCOLI
Partecipazione a fiere estere ed internazionali in Italia.	Non sono ammissibili le spese di allestimento personalizzato per le singole imprese. Le aree espositive dovranno mettere in evidenza il consorzio nel suo complesso, attraverso l'indicazione del nome, del marchio, ecc.. La partecipazione a fiere internazionali in Italia è ammessa se si tratta di fiere riconosciute come tali in base al calendario pubblicato dalla conferenza dei Presidenti delle regioni consultabile al sito www.regioni.it.
Realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informativo, redatti in lingua estera	Le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo.
Pubblicità all'estero su giornali, riviste specializzate, radio e televisione	La pubblicità su stampa estera dovrà mettere in evidenza il consorzio nel suo complesso, attraverso l'indicazione del nome, del marchio, ecc.
Workshop, conferenze e incontri promozionali con operatori esteri	Per le trasferte all'estero sono riconosciute unicamente le spese di viaggio (aereo o treno) e albergo sostenute per un dipendente del consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale, nonché quelle sostenute per non più di un amministratore o persona specificamente incaricata dal consorzio.
Missioni di operatori esteri in Italia e missioni esplorative all'estero di rappresentanti del consorzio	
Azioni dimostrative, degustazioni	
Ricerche di mercato	

Realizzazione e promozione del marchio consortile	
Formazione ed *educationals* per operatori esteri	
Apertura e aggiornamento di un sito Internet predisposto anche in lingua estera	Gli aggiornamenti sono ammessi qualora comportino evidenti e sostanziali variazioni strutturali e grafiche.
Attività preparatoria per la partecipazione a programmi dell'UE o di organismi internazionali	
Spese generali di gestione e di personale effettivamente imputabili alle iniziative	Sono ammesse limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese vive di ogni progetto, purché il consorzio sia dotato di struttura stabile (sede e personale). Tali spese devono riferirsi all'attività svolta in sede per la preparazione iniziale e quella conseguente successiva alle manifestazioni. Per il riconoscimento della struttura stabile in Italia il consorzio deve inviare copia del titolo di proprietà o di possesso della sede (debitamente registrato) e contratto di lavoro del personale. Le spese di gestione delle sedi estere, ammissibili solo se in Paesi extra UE, sono riconosciute per la parte relativa alla realizzazione delle azioni promozionali, a condizione di una loro dettagliata descrizione.

Le spese descritte risulteranno ammissibili solo se sostenute direttamente dal consorzio per la realizzazione dei progetti, mentre non risulteranno ammissibili le spese non pertinenti o imputate in modo generico.
La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua esecuzione, tanto che l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata tempestivamente al Ministero. Resta fermo il fatto che il programma presentato potrà essere successivamente modificato o integrato con nuovi progetti solo se sussistano giustificazioni sostanziali ed obiettive.
Il Ministero comunicherà l'esito della valutazione del programma promozionale entro il 30 aprile 2009, che sarà frutto dell'analisi dei seguenti profili:

- validità tecnico-economica dei progetti in termini di promozione e di insediamento sul mercato estero. La validità sarà valutata anche con riferimento alle caratteristiche del proponente;
- coerenza con le linee di indirizzo dell'attività promozionale 2008-2010, reperibili sul sito www.mincomes.it;
- conformità ai criteri definiti nella Circolare n.17.177/2008;
- completezza delle informazioni fornite.

CONTRIBUTO

Il contributo sarà destinato ai *consorzi export* e non potrà essere in alcun modo direttamente ripartito tra le imprese, né impiegato per coprire i costi di iniziative fruite da singole imprese o da una percentuale non significativa delle stesse, con riguardo al settore interessato dal progetto.
La misura effettiva del contributo dipende dalle risorse finanziarie assegnate e verrà calcolata secondo i limiti percentuali stabiliti dall'art. 5 della Legge n. 83/1989, i criteri preferenziali fissati dagli articoli 3 e 4 del DM 25 marzo 1992 e dall'allegata tabella dei parametri.

In particolare, il contributo non potrà superare il limite massimo annuale di:

- €77.468,53 per i consorzi *export* aventi fino a 24 soci;
- €103.291,38 per i consorzi *export* aventi da 25 a 74 soci;
- €154.937,07 per i consorzi *export* composti da almeno 75 soci.

Qualora l'intero programma o alcuni dei progetti siano finanziati da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinché l'insieme di contributi di fonte pubblica non superi il 70% del totale delle spese ammesse.

DOMANDA E ULTERIORI ADEMPIMENTI

La domanda, da redigersi secondo il Modello A allegato alla su citata Circolare, accludendo la documentazione prevista dalla stessa, deve essere inviata al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III, viale Boston n. 25 - 00144 Roma, con raccomandata o per corriere entro e non oltre il 14 dicembre 2008. Le domande spedite successivamente non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.